



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2055/2015 R.G., promossa

DA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante Michele Canu, con
l'avv. SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[REDACTED]

CONVENUTA

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie (mancanza fondi; disponibilità fondi) e spese non previste dalla legge né dai contratti prodotti in giudizio; 2) accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano gli interessi passivi, anatocistici, la c.m.s.; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle

obbligazioni di tenuta dei c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la c.m.s., comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 4) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa alla loro chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia; 5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Per parte convenuta: previo richiamo del consulente tecnico d'ufficio, conclude come da comparsa di costituzione e risposta (nel merito: 1. respingere l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto; 2. respingere in ogni caso tutte le avverse domande in quanto generiche ed indeterminate; in via meramente subordinata, ed esclusivamente per motivi di carattere processuale, senza con ciò voler effettuare alcun riconoscimento, né invertire l'onere della prova previsto dalla legge nel caso in cui controparte dovesse depositare tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti contestati e con riserva in tal caso di integrazione delle conclusioni formulate, si insiste affinché l'ill.mo Tribunale adito voglia: 3. in accoglimento delle esplicite eccezioni di prescrizione sollevate, dichiarare: la prescrizione decennale in relazione alle richieste di controparte aventi ad oggetto qualsiasi diritto alla ripetizione somme, o pretesa, o ricalcolo dei saldi derivante da versamenti aventi carattere di pagamento effettuati dal correntista, decorrente dal giorno della rimessa e/o dell'annotazione in conto, sia a titolo di ripetizione d'indebito, o a qualsiasi altro titolo, da calcolarsi dal momento della proposizione della domanda, o dell'ultimo atto interruttivo; 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la s.r.l. in intestazione, titolare di un conto corrente ordinario e di quattro conti anticipi presso ██████████ s.p.a., si doleva dell'indebita annotazione da parte della banca di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in violazione di legge. Rilevando di aver inutilmente richiesto la consegna di tutta la documentazione utile, contestando l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di corretta tenuta e formazione degli estratti conto, sosteneva che fosse l'avversaria a dover dimostrare la legittimità degli addebiti e produrre il conto corrente legittimante le annotazioni a debito, provando di aver adempiuto puntualmente agli obblighi assunti con i contratti stipulati. A prescindere dall'esistenza del contratto, affermava l'illegittima applicazione di interessi usurari con la conseguenza che gli interessi addebitati dovevano ritenersi non dovuti e che, in caso di usura sopravvenuta, detti accessori avrebbero dovuto essere ricondotti nei limiti del tasso soglia. Lamentava anche l'inosservanza del dovere di buona fede contrattuale da parte della banca, che non aveva dato seguito alla richiesta di consegnare gli estratti conto mancanti, come pure la violazione del divieto di anatocismo, la mancata doppia sottoscrizione dei contratti, costituiti da modelli predisposti dalla convenuta, e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per sua indeterminatezza o comunque per il fatto di essere stata calcolata non sulla somma non utilizzata, ma sulla punta di massimo scoperto. Chiedeva, dunque, che, accertate tutte le criticità evidenziate ed espunte le somme non dovute, fosse accertato l'effettivo saldo alla chiusura dei conti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

Si costituiva la banca che contestava le avverse allegazioni, eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 numero 4 c.c. in punto di interessi e comunque quella decennale del diritto alla ripetizione di indebito derivante dalle operazioni di addebito in conto corrente, decorrente dalla data delle singole operazioni, nonché ai sensi degli artt. 1831 e 1832 c.c. dalla chiusura periodica del conto. Evidenziava come l'andamento del rapporto fosse stato approvato dalla correntista che non aveva mai contestato gli estratti conto e in particolare eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione maturato entro il 26 maggio del 2005, rilevando oltretutto come tutti i versamenti effettuati dovessero intendersi

come aventi natura solutoria. Negava comunque l'applicazione di clausole nulle e di interessi usurari, rilevando come ogni onere probatorio ricadesse su parte attrice; ancora, deduceva la genericità della domanda avversaria, opponendosi ad ogni accertamento contabile che avrebbe avuto natura esplorativa. Concludeva come riportato in epigrafe

La causa, istruita con produzioni documentali, con l'ordine di esibizione della documentazione inutilmente richiesta ante causam da parte attrice e con consulenza tecnica contabile, completata con le ulteriori indagini disposte con ordinanza del 16/01/2020, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre prendere le mosse dalla prima consulenza tecnica espletata in giudizio, con la quale è stata accertata anche la completezza della documentazione utilizzata e in particolare degli estratti conto, presenti per tutto l'arco temporale in analisi. Tanto determina il superamento di ogni questione relativa ad un carente assolvimento degli oneri probatori, incumbenti nel caso di specie tutti su parte attrice che, come anche osservato nell'ordinanza del 16/02/2016, si è attivata con la nota del 31/03/2015 nel richiedere la consegna dei contratti stipulati con la banca ed ha meritato l'emissione dell'ordine di esibizione.

Grazie alle attività svolte dal primo ausiliare sono state individuate tutte le somme corrisposte dalla s.r.l. a titolo di interessi debitori, di commissioni di massimo scoperto (e analoghe, accorpate tutte nella stessa categoria) e di spese. Il primo consulente incaricato ha potuto verificare che le condizioni economiche dell'apertura in conto corrente del 3/04/1996 sono state indicate in contratto. In proposito si richiama l'orientamento della Suprema Corte (ord. 22385 del 2019 e ord. 14243 e 14646 del 2018) per il quale non è necessario ai fini della loro validità che i contratti siano sottoscritti dalla banca, il cui consenso può desumersi anche da altri atti e comportamenti concludenti; detto requisito formale, infatti, deve essere inteso non in senso strutturale, ma in senso funzionale con la conseguenza che è certamente soddisfatto se, come nel caso che occupa, il negozio risulta da atto scritto, reca la sottoscrizione del contraente

e a questo ne è consegnata una copia, perché in presenza di tali condizioni si deve ritenere garantita la conoscenza e conoscibilità del regolamento contrattuale. Tanto chiarito, occorre rilevare come con successiva comunicazione del 28/06/1996, peraltro con decorrenza retroattiva, gli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto siano stati modificati, tanto che le condizioni effettivamente applicate sono state ricostruite sulla base degli estratti conto. E' stata verificata, poi, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed è stato anche evidenziato come il primo contratto del 3/04/1996 sia stato nuovamente sottoscritto tra le parti prima il 15/01/2001 e poi 4/05/2001. Sono stati presi in considerazione il contratto del 24/09/2007 (che indica l'affidamento concesso, il tasso creditore e quello debitore, la commissione di massimo scoperto, il tasso di mora nonché la capitalizzazione), il contratto di anticipo crediti del 25/09/2007, pure contenente le varie condizioni applicate, e quello del 25/09/2007.

In tutti detti contratti la banca si è riservata la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole alla cliente, le condizioni applicate nei termini di legge, con la conseguenza che le difformità tra quanto previsto e quanto applicato non possono costituire una condotta illecita rispetto agli obblighi contrattuali assunti dalla banca.

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è stato rilevato come nell'estratto conto del 30.6.2000 sia stato comunicato l'adeguamento alla delibera CICR del 2000 con la previsione della stessa periodicità della liquidazione degli interessi attivi e passivi su base trimestrale.

Ora, almeno sino al 15.1.2001 è evidente l'illegittimità della pretesa di interessi anatocistici dalla correntista: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve osservarsi come la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e la comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della

capitalizzazione in condizione di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi migliorativa. Deve dunque concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, ma unicamente fino al 30.6.2000, non potendosi ignorare che la società ha sottoscritto il medesimo originario contratto del 1996 nelle successive date del 15.1.2001 e del 4.5.2001 e che in entrambe le occasioni è stata richiamata ed approvata per iscritto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. L'aver previsto detta condizione nel corpo dell'originario contratto deve essere inteso come una sorta di ratifica dell'anatocismo applicato a far data dell'1.7.2000, da quando cioè, come sopra osservato, la legittimità dell'anatocismo è stata possibile a precise condizioni anche al di fuori della previsione codicistica.

Quanto al ricalcolo degli interessi passivi e attivi sono stati utilizzati gli stessi tassi e le stesse condizioni ricavate dagli estratti conto periodici trimestrali, procedendo ad un duplice conteggio del saldo finale al 30/03/2015 e pervenendo già nel primo elaborato ad una significativa riduzione del saldo debitore fino a determinare un saldo attivo in favore della società di euro 145.262,30 o di euro 238.595,02, importi ottenuti rispettivamente includendo o escludendo (come da quesito) gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto. Detta ultima soluzione pare quella preferibile, considerando che secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che

indichi non solo il valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in modo certo il suo concreto peso nel costo complessivo del credito. La necessità di espressa pattuizione, poi, investe non solo la commissione di cui si discute, ma anche ogni altro onere collegato al credito che, se non previsto, non potrà essere preteso.

Riguardo al tasso, effettivamente il contratto del 1996 ha previsto per iscritto quello debitore, oltre quello creditore, e successivamente vi è stata la modifica retroattiva di cui alla comunicazione del 28.6.1996. Ora, entrambi i consulenti hanno affermato che le condizioni economiche applicate e le loro variazioni sono state desunte dagli estratti conto periodici e che non vi è coincidenza tra quanto contabilizzato e quanto pattuito (per quanto conoscibile dalla documentazione versata in giudizio). Ma, come sopra evidenziato, in tutti i contratti è stata prevista la facoltà della banca di variare anche in senso sfavorevole alla cliente le condizioni economiche con la conseguenza che, data la previsione del tasso iniziale e di detta facoltà, non è necessario ricorrere ai tassi sostitutivi ed è sufficiente ricostruire il saldo seguendo i passaggi espressi nel secondo elaborato, pervenendosi così (escluse le commissioni di massimo scoperto) al saldo attivo a favore della correntista alla data del 31.3.2015 di Euro 234.984,17.

Ancora, è stato indagato l'eventuale superamento dei tassi soglia, ma le conclusioni raggiunte non sono rilevanti nel giudizio che occupa alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 24675 del 2017) che dà rilevanza soltanto alla cosiddetta usura originaria.

Dal saldo attivo sopra individuato va espunto l'importo corrispondente alle rimesse solutorie prescritte che sono state individuate dal consulente impiegando sia il saldo contabile che quello rettificato. Va precisato che tra le due opzioni di calcolo offerte dal consulente (e certamente influenzanti l'esito dell'indagine) si predilige quella che impiega il saldo rettificato, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario riferirsi a questo per evitare che le poste attive e passive siano falsate dall'applicazione di clausole

nulle o comunque da illegittimi addebiti e per accertare dunque se i versamenti eseguiti abbiano funzione ripristinatoria o solutoria, distinguendo le rimesse che solo apparentemente lo sono. In tal senso si sono espresse la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 176 del 2020), il Tribunale di Asti (sentenza n. 730 del 2017) e il Tribunale di Verona (ordinanza del 28.12.2010), ma da ultimo la stessa Suprema Corte (n.9141 del 2020) per la quale l'adozione del saldo ricalcolato (cioè quello "legittimo") è il solo criterio utile per ricercare le rimesse solutorie, posto che solo la preventiva individuazione di poste illegittimamente addebitate e la determinazione del reale passivo consentono di verificare se realmente un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, eccedendo o meno i limiti dell'affidamento concesso, abbia natura solutoria o solo ripristinatoria.

Applicati detti criteri, ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione della somma di euro 69.013,00, si perviene al saldo a credito della s.r.l. di Euro 165.971,17, somma che la convenuta dovrà restituire a [REDACTED] (senza interessi, in difetto di domanda).

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli oneri delle consulenze tecniche, già liquidati con separati decreti, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda:

- accerta l'illegittimo addebito nei rapporti bancari di causa delle somme dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 30.6.2000 e a titolo di commissioni di massimo scoperto e altre analoghe;
- accerta che alla data del 31.3.2015 il saldo del c/c 732 era pari ad euro 165.971,17;
- condanna Unicredit s.p.a. alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma di euro 165.971,17;

- condanna [REDACTED] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone gli oneri delle tecniche, già liquidati con separati decreti, definitivamente a carico di parte convenuta.

Sassari, 28/07/2021

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]